

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
CALCIO A5 LIVE XXX / WIND TRE XXX
(LAZIO/D/392/2016)**

Registro Corecom Lazio n. 23/2018

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente Calcio A5 Live XXX presentata in data 24.05.2016 nei confronti dell’allora operatore H3G XXX;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato - nei confronti di H3G XXX (ora “Wind Tre XXX” e di seguito per brevità “Tre”) - la mancata applicazione dall’anno 2013 delle agevolazioni previste dall’art. 28 della Legge n.461/81.

In particolare, nell’istanza introduttiva e nella memoria depositata, l’utente ha rilevato quanto segue:

- i. di essere una piccola impresa che dal 2012 edita un periodico settimanale sportivo registrato al Registro della stampa del competente Tribunale di Velletri (registrazione n.

25/2007 del 25.10.2007) ed essere, altresì, iscritta al Registro degli operatori di comunicazioni;

- ii. dopo molteplici richieste, avendo ottenuto con mail del 7.3.2013 del gestore le informazioni in merito alle agevolazioni sulle tariffe telefoniche, inoltrava il 13.3.2013 a quest'ultimo una raccomandata a/r di richiesta di applicazione di tali sconti;
- iii. nonostante non avesse mai avuto riscontro in merito all'attivazione delle agevolazioni, aveva continuato ogni anno, entro le tempistiche di legge, a presentare la documentazione necessaria a rinnovare il requisito; specificatamente aveva presentato le dichiarazioni di atto notorio per gli anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 relative alla periodicità della testata, all'uso esclusivo dell'utenze e alla ripartizione dei fatturati;
- iv. nel corso del triennio provvedeva ad inoltrare numerosi solleciti per l'ottenimento dei contributi, tuttavia il gestore aveva sempre continuato ad asserire di non aver ricevuto la documentazione, tanto che, come consigliato dal call center, inviava nel mese di novembre 2015 un reclamo via Pec, che tuttavia rimaneva anch'esso privo di riscontro.

Alla luce di tali premesse, l'utente ha chiesto la possibilità di presentare una volta per tutte i documenti regolarmente inviati, nonché la immediata applicazione degli sconti nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa, oltre il riconoscimento gli interessi maturati, solo se previsti dalla legge e a giudizio dell'Autorità.

2. La posizione dell'operatore Tre

Il gestore Tre non ha presentato memorie né documentazione entro il termine stabilito, ai sensi degli artt. 15, comma 3, lett. e) e 16, comma 2 del Regolamento, nella comunicazione di avvio del procedimento per la definizione della presente controversia prot. n. D2187 del 27.5.2016, notificato all'operatore in pari data.

3. Motivazione della decisione.

L'istante ha chiesto, a decorrere dall'anno 2013, l'applicazione delle agevolazioni telefoniche previste dalla normativa per l'editoria.

La domanda non può essere accolta e deve essere ritenuta improcedibile per le seguenti motivazioni.

Rileva nel caso di specie l'art. 28 della Legge n. 416/1981 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" che stabilisce: *"...le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi, per le imprese editrici nel registro di cui all'art. 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità di almeno nove numeri all'anno da esse editate, sono ridotte del cinquanta per cento..."* e altresì che: *"Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta"*.

La norma è stata attuata con D.P.R. n. 49/1983 che prescrive i requisiti per usufruire delle agevolazioni telefoniche, la documentazione da presentare e l'iter procedurale per ottenerle.

Specificatamente, come indicato sul sito del MEF, l'impresa editrice avente diritto deve presentare all'operatore di telecomunicazione apposita domanda entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredata da apposita documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni in questione. L'operatore deve conseguentemente inoltrare la richiesta ricevuta all'Ufficio territoriale competente del Ministero e le agevolazioni sono accordate a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza.

Chiarito ciò, la richiesta formulata dall'istante di imporre all'operatore l'immediata applicazione delle agevolazioni richieste implicherebbe un obbligo di fare estraneo alla cognizione del Corecom, poiché l'oggetto della pronuncia è limitato, ai sensi dell'art. 19, comma della Delibera 173/07/CONS, ad eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Pertanto la domanda è da ritenersi inammissibile.

Tra l'altro la richiesta dell'utente comporterebbe una verifica da parte dell'autorità adita sulla sussistenza o meno dei requisiti richiesti ex lege per l'applicazione dello sconto sulle tariffe per la telefonia, ovvero lo svolgimento di accertamenti istruttori sulla documentazione presentata, che esulano dalle sue competenze, ai sensi dell'art. 19. cit, e che viceversa spettano solo ed esclusivamente ai suddetti soggetti (Operatore e Ministero).

Per completezza si rileva che comunque la domanda dell'istante non potrebbe esser accolta anche nel merito.

Ed, infatti, pur avendo l'utente - in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento delle obbligazioni - provato il titolo fondante la propria pretesa, mediante il deposito della documentazione volta ad ottenere l'agevolazione in questione per gli anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015, e pur non avendo l'operatore fornito - sulla base del criterio di riparto degli oneri probatori - alcuna prova sull'esatto adempimento o dimostrato in questa sede che l'inadempimento sui fatti contestati era dipeso da cause a lui non imputabili ex art. 1218 codice civile o da cause specifiche di esclusione della responsabilità, la domanda è sfornita del necessario supporto probatorio.

Al riguardo l'istante, nonostante il deposito del prospetto riepilogativo dei conti telefonici emessi dal gestore per il periodo per il quale richiede il riconoscimento delle agevolazioni, non ha prodotto la relativa documentazione contabile. Ebbene, tale mancanza avrebbe comunque precluso l'accertamento in questa sede in ordine all'effettiva o meno applicazione degli sconti ex lege da parte dell'operatore. Da ultimo l'utente non ha provato gli eventuali esborsi effettuati in più rispetto a quanto asseritamente dovuto in virtù dell'art. 28 cit.

Tuttavia in un'ottica di tutela dell'utente, parte debole del rapporto contrattuale per gli inadempimenti contestati, e in ragione del carattere vincolato della presente pronuncia che

demanda all'Autorità adita l'individuazione delle fattispecie indennizzabili, la domanda può essere ritenuta procedibile sotto il residuale profilo indennizzabile per la mancata risposta dell'operatore ai reclami presentati nel periodo dal 2.7.2014 al 25.11.2015.

Risulta in atti un fax del 2.7.2014 di lamentela sulla mancata applicazione delle tariffe agevolate per le utenze dell'impresa editrice in questione, nonché ulteriori due solleciti scritti, rispettivamente, del 7.8.2014 e del 16.5.2015, per cui l'utente ha fornito prova di ricezione.

Non essendo stato eccepito nulla al riguardo dall'operatore e, considerato che i successivi reclami sono reiterativi del primo, spetta all'utente l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo più risalente nel tempo (quello del 2.7.2014, data di ricevimento del plico), detratti i giorni utili alla risposta (45 giorni da Carta dei servizi di H3G vigente all'epoca dei fatti), fino alla data dell'udienza di conciliazione (31.3.2016), con conseguente riconoscimento ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 Allegato A alla Delibera n.73/11/CONS della somma massima consentita di € 300,00.

4. Sulle spese di procedura.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera n.173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di € 100,00 (cento/00) da porsi a carico di Tre, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 19 comma 7 della delibera Agcom 173/07/CONS che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del Corecom la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente l'importo di € 500,00;

DETERMINA

1. Accoglie parzialmente l'istanza dell'utente Calcio A5 Live XXX proposta nei confronti di Wind Tre XXX.
2. La Wind Tre XXX è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre l'importo di € 100,00 (cento/00) per spese di procedura, la seguente somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - € 300,00 (trecento/00) a titolo di indennizzo ex art. 11, comma 1 e 2 Allegato A alla Delibera 73/11/CONS.

3. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

4. La Wind Tre XXX è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

6. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 05/10/2018

Il Dirigente
Aurelio Lo Fazio
Fto